

**REPUBBLICA ITALIANA N°116/2024****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto****GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno **9 luglio 2024**, ha pronunciato,

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 31973** del registro di Segreteria, proposto da **I. M.**, nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv.to Gianluca Garbin ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ve-Mestre Via Carducci, 4,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso **dall'Avv. Angelo Guadagnino**, con il quale è elettivamente domiciliato in Venezia, S.Croce n. 929 presso l'Avvocatura regionale INPS del Veneto,

RESISTENTE

in via principale

per accertare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R.



31973

n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

in via subordinata

per dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c. Con vittoria di spese e competenze, di causa.

VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114; l'art. 9, comma 3, della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il **6 dicembre 2023** e notificato alla controparte, il ricorrente ha chiesto quanto precisato in epigrafe.

Con memoria difensiva del **24 aprile 2024** si è costituito in giudizio **l'INPS**, chiedendo il rigetto del ricorso e di tutte le domande di controparte per intervenuta formazione del giudicato e/o infondatezza della domanda principale;



31973

in via subordinata in caso di liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% limitarla entro il termine di prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso che ha dato origine all'attuale giudizio (**13.12.2023**) o, in via subordinata, dalla notifica dell'atto di diffida del **5.12.2023**; con condanna alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.

Con nota depositata il **3 maggio 2024**, la difesa del ricorrente ha precisato nelle sue conclusioni chiedendo di dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 come indicato nella sentenza SSUU n. 1/2021 che prevede l'aliquota di rendimento pari al 2,445% annuo oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo oppure per ciascuno degli anni maturati **fino al 31.12.1995** oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c. Con vittoria di spese e competenze, di causa o in subordine con spese compensate.

In udienza la difesa del ricorrente ha chiesto che sia rigettata l'eccezione dell'INPS relativa alla formazione del giudicato e, tal riguardo, ha depositato la **sentenza n. 85/2024** di questa Sezione.

La difesa del ricorrente ha dichiarato inoltre di rinunciare alla domanda principale di cui al ricorso mentre insiste per la domanda subordinata che fa riferimento alla sentenza delle Sezioni Riunite 1/2021 (applicazione dell'aliquota 2,44%).



31973

L'avv. Guadagnino dichiara di accettare la rinuncia fatta in udienza dalla difesa del ricorrente sulla domanda principale ed insiste per il rigetto della domanda subordinata.

Al termine della discussione la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Giudice rileva che l'esame del presente ricorso **va limitato** all'accertamento del diritto del pensionato, ex dipendente presso il Com.do Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, in quiescenza dal **30.11.2018**, con un'anzianità complessiva di **anni 42, mesi 9 e giorni 19**, ad ottenere la **riliquidazione** del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, **pari ad anni 17 e mesi 8**.

Il ricorso è stato preceduto da una istanza amministrativa presentata in data **6 luglio 2020** e contenente anche la domanda all'odierno esame.

Con pec del **15 luglio 2020** l'INPS negava il beneficio richiesto.

In data **20 luglio 2020** il ricorrente ha depositato ricorso giudiziale contro l'INPS per l'accertamento e il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 54 del DPR 1092/1973 e dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165/1997.

Successivamente le Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 1/2021 hanno accertato l'aliquota del 2,44% annuo applicabile al caso di specie.



31973

La difesa del ricorrente ha quindi depositato in giudizio delle note in cui formulava la domanda **subordinata** per il riconoscimento di questa percentuale.

Con la sentenza n. 146/2021 del 22.06.2021, questa Sezione territoriale dichiarava l'inammissibilità della domanda **subordinata** in quanto **non** preceduta dalla preventiva notifica all'amministrazione della diffida ex art. 153 c.g.c. co.3 lett. B..

In data 12.03.2021 e in data 05.12.2023, il ricorrente rinnovava la diffida all'INPS chiedendo la liquidazione della aliquota del 2,44% conformemente alla sentenza n. 1/2021.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è affermato dopo la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021, tra l'art. 54 e l'art. 44 del DPR 1092/1973 c'è un **rapporto di specialità** che implica l'applicazione dell'art. 54 **anche** nel caso di specie e quindi la rideterminazione dei criteri di calcolo applicabili.

L'ambito **soggettivo** a cui fa riferimento l'art. 54 è più ridotto rispetto a quello dell'art. 44, sia perché nell'art. 54 si fa riferimento esclusivo alla categoria dei militari, sia perché anche in questa categoria **ridotta** viene individuata la **sub-categoria** di coloro che hanno maturato al 31 dicembre 1995 **tra i 15 e i 20 anni** di anzianità di servizio.

Pertanto, la parte ricorrente, dopo la pronuncia delle Sezioni riunite n. 1 del 2021, con una **nuova** diffida ex art. 153, comma 3, lettera b) del c.d.c., ha richiesto all'INPS il ricalcolo della pensione secondo i principi enunciati nella decisione citata.



31973

Col ricorso introduttivo di questo giudizio, la difesa di parte ricorrente ha chiesto a questo Giudice, **in via principale** di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

in via subordinata la difesa del ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c. Con vittoria di spese e competenze, di causa.

Preliminarmente, si deve ribadire che la decisione di una questione di rito è idonea a produrre solo un giudicato formale, valido esclusivamente per il rapporto processuale di riferimento, che non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.

Con la **n. 146/2021 del 22.06.2021**, questa Sezione **non** si era pronunciata nel merito, avendo statuito in rito solo



31973

l'inammissibilità del ricorso per carenza della previa istanza amministrativa.

In relazione alla domanda principale (accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati), l'INPS ha eccepito l'intervenuto giudicato, posto che la sentenza n. 146/2021 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale del Veneto ha negato tale diritto ed il relativo ricorso in appello è stato rigettato dalla Terza Sezione Centrale D'Appello della Corte dei Conti con **sentenza n. 454 del 14/11/2023**.

Pertanto, **non** essendosi formato il giudicato **sostanziale** con riferimento alla domanda **subordinata** formulata nel ricorso introduttivo, **non** è preclusa la riproposizione della domanda nel presente giudizio per cui l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa dell'INPS deve essere rigettata.

Limitato in questi termini l'ambito **oggettivo** di questa decisione, il ricorso è fondato e va **accolto**, essendo ora limitato alla domanda formulata in **via subordinata** (*"dichiararsi il proprio diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 ..."*).

Con la sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: *"la "quota*



31973

retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%".

Inoltre, con la successiva pronuncia n. 12/2021/QM, le medesime SS.RR. hanno **esteso** il principio di diritto di cui sopra **anche** ai militari che vantavano al 31.12.1995 un'anzianità di servizio **inferiore** a quindici anni.

Pertanto, in ossequio al principio di sinteticità della motivazione (artt. 5, c. 2, codice di giustizia contabile e 17, c. 1, norme di attuazione del c.g.c.), si richiamano integralmente le argomentazioni addotte dalle SS.RR. a fondamento dei principii di diritto affermati nelle citate sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, in quanto applicabili al caso di specie.

Ne deriva che il ricorso introduttivo di questo giudizio **deve essere accolto**, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente, per il quale ricorrono le condizioni precisate nella cit. sentenza n. 1/2021/QM, all'applicazione sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, del coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM.



31973

Deve essere invece **respinta** l'eccezione di prescrizione sollevata, in subordine, dall'INPS, perchè il ricorrente è venuto a conoscenza della liquidazione del suo trattamento pensionistico in data **31.12.2018** e, quindi, sia alla data del deposito del ricorso che ha dato origine al presente giudizio (**6.12.2023**), sia alla data di notifica dell'atto di diffida (**5.12.2023**), non risultava ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale per i ratei già liquidati.

Quanto alle spese di lite, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la novità della questione giustificano l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, comma 1, c.g.c.).

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Ai sensi **dell'art. 168 del c.g.c.**, fissa il termine **di 15 giorni** per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la **Regione Veneto**, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso nei termini cui in motivazione.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 15 giorni dalla data dell'udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ex artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.



31973

Così deciso in Venezia, il 9 luglio 2024.

IL GIUDICE

(Cons. Maurizio Massa)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria 22/07/2024

P. il Funzionario preposto

F.to Nicoletta Niero

In esecuzione del provvedimento del GUP a sensi dell'art. 52

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se

esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Venezia 22/07/2024

P. IL FUNZIONARIO PREPOSTO

F.to Nicoletta Niero